



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Oggetto: COVID-19. A) INPS: Messaggio n. 2806/2020 - B) LEGGE 17/07/2020, n. 77 di conversione del D. L. n. 34/2020.

Vi trasmettiamo, in allegato, per Vostra opportuna conoscenza e documentazione, **messaggio INPS n. 2806 del 14 luglio 2020** (All. A), con il quale l'istituto integra le indicazioni già emanate in materia di CIGO (con particolare riferimento alla circolare n. 84 del 10 luglio 2020), e fornisce le **istruzioni** per consentire alle aziende, che richiedono l'assegno ordinario, **per l'invio dell'autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito"**.

Vi informiamo, inoltre, che il 18 luglio u.s. è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la **Legge 17 luglio 2020, n. 77** (All. B) di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), che introduceva ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali modifiche e novità introdotte in fase di conversione in Legge.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

a) Accesso agli ammortizzatori sociali

- Prevista la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano già interamente fruito del periodo precedentemente concesso di 14 settimane, di usufruire di ulteriori 4 settimane di CIGO con causale "Covid-19" – per un totale complessivo di 18 settimane – senza attendere l'1 settembre 2020, termine di decorrenza inizialmente previsto dal testo del Decreto Legge.

b) Congedi e Permessi

- Prorogato al 31 agosto il termine per fruire dei 30 giorni di congedo retribuiti al 50% per genitori di figli di età non superiore a 12 anni. Tali permessi possono essere fruiti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori e conviventi, sia a giornata sia a ore.

Confermato il termine del riavvio delle attività scolastiche per i congedi non retribuiti riconosciuti ai genitori di figli fino a 16 anni.

c) Lavoro agile

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica è esteso anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, già riconosciuto ai lavoratori genitori di almeno un figlio minore di anni 14. Il diritto per tali lavoratori cd deboli è riconosciuto sulla base della valutazione del medico competente da cui venga accertata una situazione di maggior rischiosità,

- In attesa del provvedimento di proroga dello stato di emergenza (oggi fissato al 31 luglio) annunciato nei giorni scorsi, la modalità di lavoro agile in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017, oltre che nei casi di cui sopra, può continuare ad essere applicata dal datore di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato fino al 31 luglio 2020 .

d) Contratti a termine e Apprendistato

- Prevista la proroga della durata dei contratti a termine (anche in somministrazione) e dei contratti di apprendistato per un periodo equivalente all'eventuale periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza Covid. La novità relativa al contratto a termine, a differenza delle misure già introdotte dal Decreto Legge e dalla Legge di conversione del DL Italia in merito alle agevolazioni per rinnovi e proroghe, favorevoli alle imprese, configura per queste ultime un automatico obbligo di proseguire il rapporto di lavoro a termine indipendentemente dal perdurare della ragione stessa per la quale il contratto era stato stipulato.

TERMINI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Al fine di assicurare la semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli burocratici per i cittadini e per le imprese, fino al 31 dicembre 2020, sono definite numerose semplificazioni relative ai differenti procedimenti amministrativi (art. 264).

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

- Introdotte ulteriori **agevolazioni per acquisto di veicoli a basse emissioni** (art. 44).

- Modificato il regime del **bonus per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi** già vigente dall'anno 2019 (definito all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) (art. 44-bis).

- **Abrogato** l'articolo 113-bis del Dl 17 marzo 2020, n. 18 ("DL Cura Italia"), con cui erano stati ampliati i **limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo** di rifiuti (art. 228-bis);

- È prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di una o più **Linee guida delle misure da applicare per la gestione di mascherine e guanti monouso** durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. In caso di **abbandono di mascherine e guanti monouso** è applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria** di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (da 30 euro a 150 euro). È prevista l'istituzione di un Fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale. È prevista la definizione, tramite Decreto del Ministero dell'Ambiente, di **criteri ambientali minimi (CAM) relativi alle mascherine filtranti** e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici (art. 229-bis).

- Confermato l'incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo (art. 119).

- Confermato il **differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021** (art. 133).

- Confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote di TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138).

- Confermato il sostegno alle zone economiche ambientali (ZEA) attraverso l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco- compatibili (art. 227).

- Confermata la **soppressione del comitato tecnico di supporto alla commissione VIA/VAS** (art. 228).

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

- In relazione alla **validazione straordinaria dei DPI e delle mascherine chirurgiche importati e non marcati CE**, la Legge modifica quanto precedentemente introdotto dal DL Cura Italia (e confermato dalla Legge di conversione). È stato infatti stabilito che entro 10 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione due specifici comitati definiscano i criteri per la validazione straordinaria di DPI e mascherine chirurgiche importati e non marcati CE. Inoltre, **le domande di validazione dovranno RFI essere inviate alle Regioni e non più a INAIL o ISS**; pertanto, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione, le Regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione (art. 66-bis).

Appena disponibili, verranno comunicate alle imprese associate tramite opportuna circolare le informazioni relative ai criteri e alle nuove modalità di richiesta di validazione. Rimangono invece invariate le disposizioni relative alla produzione di questi dispositivi.

- In linea con quanto previsto al punto 12 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, è stato confermato che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, i Datori di lavoro assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a contagio** in relazione: all'età, alla condizione di rischio derivante da immunodepressione, agli esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o da comorbidità. Per i Datori di lavoro che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non sono tenuti alla nomina del Medico competente, tale nomina va effettuata per la durata del periodo di emergenza al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria. L'eventuale inidoneità alla mansione accertata in ragione di questa sorveglianza sanitaria eccezionale non può giustificare il recesso del contratto di lavoro (art. 83).

- Al fine di favorire l'attuazione del Protocollo di sicurezza, **INAIL promuove interventi straordinari** destinati alle imprese per la riduzione del rischio attraverso l'acquisto di: apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (art. 95).

MISURE RELATIVE A AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E R&S

Nella conversione in legge del DL Rilancio le misure dedicate ai finanziamenti per le imprese sono rimaste sostanzialmente invariate. All'art 244, l'incremento del **credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** è stato esteso, oltre alle aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), anche alle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria).

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

- Sono confermate le misure a favore del traffico ferroviario con lo stanziamento a favore di RFI di 115 milioni di euro per il periodo 10 marzo-30 giugno 2020 e 155 milioni di euro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2020, al fine di compensare i minori introiti. In questi periodi a sua volta dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura

ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci (art. 196).

- Sono confermate anche le misure per il sostegno del trasporto intermodale con rifinanziamento di Ferrobonus e Marebonus. È stato previsto un finanziamento aggiuntivo rispetto ai fondi già autorizzati dalla Legge di Bilancio 2020 per gli incentivi al trasporto combinato marittimo e ferroviario (art. 1 c. 647-649 L. n.208/2015). In particolare, è stata autorizzata per il 2020 la spesa di 30 milioni di Euro per il rifinanziamento del Marebonus che si aggiungono ai 20 milioni di euro autorizzati per il 2021 dalla Legge di Bilancio. Per il Ferrobonus è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di Euro per il 2020 che si somma ai 14 milioni di Euro per il 2020 e ai 25 milioni di Euro per il 2021 stanziati dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 197).

ADOZIONE DI MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

- Viene **confermato il buono mobilità, con maggiori risorse**. Vengono modificati i commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.L. 14 ottobre 2019, n.111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 per incentivare misure di mobilità sostenibile alternative nel trasporto pubblico. Tra le misure, un buono mobilità in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a € 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio. Le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione sulla qualità dell'aria che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", pari ad € 1.500 per ogni autovettura e ad € 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Il decreto con le modalità e i termini di presentazione delle domande è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per venire incontro a queste nuove esigenze di mobilità sostenibile sono state apportate alcune correzioni anche al testo del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) (art. 229, c. 1, 2 e 3).

- Vengono **confermate le disposizioni introdotte circa il Mobility Manager**. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente nominando, a tal fine, un mobility manager. Tale figura professionale ha funzioni di supporto continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile, con l'obiettivo di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Con decreti successivi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative di queste disposizioni (art. 229, c. 4).

ENTRATA IN VIGORE

La Legge di conversione è in vigore dal 18 luglio 2020, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Con i migliori saluti.

Brindisi, 21.07.2020.

Il Vice Direttore
Dott. Vincenzo Gatto